

AUTORITA' PORTUALE DEL LEVANTE O R D I N A N Z A N . 3/2013

Il PRESIDENTE dell'Autorità Portuale del Levante:

- VISTA la legge 28.01.1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" e s.m.i.;
- VISTA il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, entrato in vigore lo scorso 18 dicembre 2012;
- VISTA l'ordinanza n. 1 del 20 aprile 2012 con cui è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle concessioni demaniali relative all'attività di Agenzia marittima raccomandataria di compagnie di navigazione connesse all'esercizio di servizi regolari di linea";
- VALUTATA la necessità di rimodulare l'operatività delle operazioni di imbarco su sui traghetti operanti su rotte extra-Schengen per agevolare il rispetto del Regolamento (UE) n.1177/2010;
- **TENUTO CONTO** che i tempi dei controlli doganali e di polizia di frontiera effettuati sui passeggeri e i veicoli sui ferry extracomunitari con l'Albania, la Croazia e il Montenegro incidono sui tempi di imbarco;
- **VALUTATO** il tempo medio di trasferimento di un veicolo imbarcante dal piazzale attrezzato di Marisabella al varco di controllo;
- **CONSIDERATA** pertanto la necessità di definire un tempo limite per l'effettuazione delle operazioni di check-in che tenga conto sia del trasferimento sia dei controlli di Stato sulle persone e sui veicoli al seguito;
- **ACQUISITI** i pareri della Capitaneria di Porto di Bari, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea e della Guardia di Finanza,

ORDINA

Art. 1

E' approvato il "Regolamento delle operazioni di check-in e di imbarco dei passeggeri nel porto di Bari", allegato a far parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

 ${\sf E'}\ fatto\ obbligo\ a\ chiunque\ di\ osservare\ e\ di\ far\ osservare\ la\ presente\ Ordinanza.$

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 3

La presente Ordinanza entra in vigore il 24 giugno 2013

Bari, 7 giugno 2013

PRESIDENTE
ErancescolMarieni



REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CHECK-IN E DI IMBARCO DEI PASSEGGERI NEL PORTO DI BARI

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le operazioni di check-in e l'operatività connessa all'imbarco dei passeggeri e dei veicoli sulle navi in partenza, dal porto di Bari, per destinazioni extra Schengen e, fatte salve le specifiche competenze della Capitaneria di Porto, dell'Agenzia delle Dogane, della Polizia di Frontiera e della Guardia di Finanza, e pianifica i tempi delle attività di controllo ai varchi di imbarco dei passeggeri e dei veicoli al seguito.

Art.2

Le operazioni di check-in nel porto di Bari devono rispettare la seguente tempistica:

- a) chiusura del check-in e contestuale inibizione all'emissione delle security cards:
 - traghetti operanti su rotte con l'Albania:
 - o 60 (sessanta) minuti prima dell'orario di partenza programmato
 - traghetti operanti su rotte con il Montenegro e Croazia:
 - o 30 minuti prima dell'orario di partenza.

Le operazioni di apertura e chiusura imbarco devono rispettare la seguente tempistica:

- 1. l'inizio delle operazioni di imbarco a bordo delle navi operanti sulle rotte extra comunitarie è fissato alle ore 18:30;
- 2. la chiusura delle operazioni di imbarco è stabilita in 30 (trenta) minuti prima dell'orario di partenza dell'ultima nave operante su rotte extra comunitarie. Resta salva la facoltà per l'Agenzia delle Dogane, l'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea e la Guardia di Finanza di procrastinare la chiusura fisica del varco in presenza di elevati volumi di traffico ovvero di particolari esigenze di controllo.

Art. 3

L'orario di partenza programmato è suscettibile di modifica a seguito di comunicazione della Compagnia di navigazione ovvero dell'Agente marittimo, adeguatamente motivata e inoltrata all'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane, all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea e alla Guardia di Finanza.





In caso di eventi straordinari, non dipendenti dall'operatività della nave, l'Autorità Portuale e/o la Capitaneria di Porto, informate l'Agenzia delle Dogane, l'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea e la Guardia di Finanza, potranno modificare l'orario di partenza.

Art. 4

Le compagnie di navigazione e le rispettive agenzie marittime raccomandatarie sono obbligate a dare la massima diffusione del presente Regolamento, mediante pubblicazione sui siti web e sui sistemi on-line di bigliettazione, affissione di avvisi sugli sportelli check-in e sugli opuscoli informativi/pubblicitari.

L'Autorità Portuale provvederà ad inserire sulle security card l'orario di chiusura delle operazioni di imbarco.

Art. 5

In applicazione del Regolamento (UE) n.1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Società concessionaria della gestione dei terminal passeggeri e dei servizi connessi, ancorché non terminalista e non esclusivamente responsabile di eventuali carenze nell'assistenza di viaggiatori disabili o con mobilità ridotta, deve provvedere alla attivazione, presso gli "infopoint", dei punti per il ricevimento delle notifiche per l'assistenza ai disabili o alle persone con mobilità ridotta; tali punti dovranno assolvere anche alla funzione di raccolta dei reclami indirizzati ai vettori in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal citato Regolamento.

Il Presidente Francesco Mariani Jan Cesa (Monioci)